



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ORDINANZA SINDACALE

N. 94 del 31 DIC. 2021

OGGETTO: *PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER L'ACCENSIONE DI ARTIFICI PERICOLOSI E NON DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.*

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ecc., e che tale condotta incide sensibilmente sulla sicurezza dei cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici usati senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni per le persone, cose ed animali;

Visto che lo sparo ed il lancio dei predetti fuochi d'artificio viene effettuato molte volte anche da minori, i quali utilizzano detti materiali esplosivi con imperizia tale da rappresentare un pericolo reale e concreto per se stessi e per le persone e cose che si trovano nel posto dove avvengono gli spari;

Considerato che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. "declassificati" e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili, capaci di causare l'espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi o fumogeni;

Constatata l'urgente necessità di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio, nonché l'adozione di un efficace sistema di vigilanza commerciale al fine di garantire una ordinata e disciplinata vendita dei prodotti esplosivi, unitamente al divieto di vendita ai minori di qualsiasi tipo di fuochi d'artificio;

Atteso che l'uso di sostanze esplosive danneggia, tra l'altro, anche il patrimonio pubblico e privato ed ostacola la libera fruibilità degli spazi pubblici per cui si registra anche una sensibile riduzione del livello della qualità urbana;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 6 del D. L. n. 92/2008 convertito in L. 125/2008, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 attuativo delle premesse disposizioni inerenti agli interventi connessi alla pubblica incolumità e sicurezza urbana;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 94 del 15/07/2009;

Visto l'art. 703 del Codice Penale;

Visto l'art. 57 del T. U. L. P. S.;

In attesa di una più organica regolamentazione della materia afferente la salute e la pubblica incolumità

ORDINA

a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 07/01/2022:

1. Su tutto il territorio comunale è vietato far esplodere petardi e botti di qualsiasi tipologia;
2. E' inoltre vietato vendere in forma itinerante su area pubblica gli artifici pirotecnici, fatta eccezione per gli articoli in libera vendita, così detti "declassificati", con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza in materia di sostanze esplodenti;
3. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia Locale o la Caserma dei Carabinieri operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata;

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni penali;

RACCOMANDA

1. di effettuare l'acquisto degli artifici pirotecnici esclusivamente presso esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura;
2. di non raccogliere eventuali botti e/o petardi o altra tipologia di artificio inesplosi, rinvenuti e/o abbandonati su suolo pubblico e su quello privato;
3. i genitori dei minori o chi esercita la patria potestà, a vigilare su di essi affinché non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro;

DISPONE

La comunicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T. U. E. L., della presente ordinanza alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani – Ufficio Territoriale di Governo, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e che sia data ampia diffusione sugli organi di stampa e mediante manifesti murali.

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale ed al Comando Carabinieri – Stazione di San Ferdinando di Puglia, di predisporre durante tutto il periodo delle festività natalizie specifici servizi di vigilanza finalizzati al contrasto della vendita e lo sparo incontrollato degli artifici pirotecnici.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai fini dell'esecuzione la presente ordinanza viene inviata: Al Comando Polizia Locale – Al Comando Carabinieri di San Ferdinando di Puglia.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di Pubblicazione on line all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 31.12.2021



IL SINDACO
Dott. Salvatore PUTTILLI